

Roma, 5 luglio 2010



**Ministero del Lavoro
delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/I/0011569

Alla ANCE

alla FENEAL UIL

alla FILCA CISL

alla FILLEA CGIL

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Cassa Integrazione Ordinaria edilizia ed affini – regime di proroga e sistema di computo della settimana integrabile.

L'ANCE, la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL hanno avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alle modalità di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria nel settore dell'edilizia e affini. Più in particolare gli interpellanti chiedono se sia possibile effettuare periodi di proroga a zero ore, secondo la normativa attualmente vigente per l'industria ex art. 6 della L. n. 164/1975 *“che, peraltro, prevede la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 5 della medesima legge”*.

Si chiede, inoltre, un parere in merito al criterio adottato per il calcolo dei limiti temporali, che tenga conto delle singole giornate di sospensione del lavoro. Gli interpellanti, al riguardo, evidenziano che *“una settimana si può considerare fruita solo se la sospensione abbia riguardato sei giorni di lavoro, o cinque in caso di settimana corta”*, criterio da ritenersi applicabile *“a tutte le causali previste per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, compresa quella relativa agli eventi meteorologici, in quanto una diversa soluzione non parrebbe giustificata né trova riscontro nella normativa in atto”*.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 1, della L. n. 427/1975, recante norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini, stabilisce espressamente che l'integrazione salariale è corrisposta fino ad un massimo di tre mesi continuativi *“prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo di complessivo di 12 mesi”*.

Di contro, l'art. 6, comma 1, della L. n. 164/1975, recante norme in materia di garanzia del salario nel settore delle imprese industriali, prevede che l'integrazione è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi e che *“in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi”*.

Sul punto occorre evidenziare che le norme in questione, peraltro ambedue subordinate ad una eccezionalità degli eventi che giustificano la proroga della Cassa Integrazione, sono dettate dalla medesima *ratio* e non sembra pertanto giustificarsi una lettura restrittiva del complessivo quadro normativo che ne risulta.

Più in particolare, anche sulla base di un principio di maggiore estensione degli strumenti di tutela del reddito dei lavoratori, sembra potersi sostenere che la più favorevole disposizione normativa di cui all'art. 6, comma 1, della L. n. 164 citata – che non richiede, ai fini della proroga, necessariamente una ripresa pur parziale dell'attività lavorativa – trova applicazione con riferimento a tutte le imprese industriali, ivi comprese quelle del settore edili e affini.

Quanto al secondo quesito, relativo al criterio di calcolo della settimana integrabile, già l'INPS ha confermato, con il messaggio n. 116/2009, che tali criteri possono essere applicati all'edilizia, limitandoli però ai soli casi di richiesta di CIGO per riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini, ovvero causali riconducibili alla crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo.

Al riguardo sembra corretto ritenere rientranti nel criterio di calcolo *de quo* anche le ipotesi di sospensione legate ad eventi metereologici, che in edilizia sono peraltro maggiormente ricorrenti; ciò sia perché una diversa soluzione non sembrerebbe in effetti sorretta da alcuna giustificazione normativa, sia per ragioni di uniformità dell'azione amministrativa alla quale deve pertanto potersi garantire l'utilizzo di un'unica tipologia di “contatore” delle settimane di Cassa Integrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP